



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

ORDINANZA SINDACALE nr. 29/13 del 19 GIU. 2023

Oggetto: Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni – Prevenzione rischio incendi.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della Legge n 225 del 22 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di protezione Civile;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n 267 e, in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti restrittivi, da parte delle forze dell'ordine, al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale;

Considerata la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio della Protezione Civile di questa Amministrazione per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

Considerato che, le condizioni climatiche del periodo e la vegetazione spontanea secca presente nei fondi favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi, parassiti, ecc. con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettibilità ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Che le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o, i possessori a qualsiasi titolo, non hanno provveduto all'estirpazione delle erbacce secche ed alla bonifica dei cumuli di rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni;

Che l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione permettono l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'innescare di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante;

Attesa la necessità che i proprietari o, i conduttori dei fondi attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e vicini alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi ed agli spazi ed aree pubbliche;

Che ai sensi del DPR 753/1980 è fatto obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio incendio - dalla data di pubblicazione dell'ordinanza e fino al 15 ottobre di ogni anno;

Che i possessori, a qualsiasi titolo dei summenzionati fondi e/o terreni, sono obbligati alla immediata rimozione di tutti i residui vegetali, derivanti dalle operazioni di scerbatura e/o pulizia delle loro proprietà, che dovranno essere disposti all'interno del proprio lotto a distanza di sicurezza e non inferiore a 50 metri dal summenzionato confine ferroviario;

Che i soprannominati soggetti sono inoltre tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e intralcio per il pubblico servizio di trasporto;

Visti gli artt. 423, 423 bis, 449, e 650 del Codice Penale;

Visto il d.lgs. nr. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. che dispone in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il d.lgs. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. 205/2010

Vista la legge 21.11.2000 nr. 353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 753/1980 "NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITÀ DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO";

Preso atto della Circolare Assessoriale nr 15 del 01.07.2013, con la quale vengono adottate specifiche linee guida per l'abbruciamento dei rifiuti vegetali, al fine di eliminare la diffusione di organismi nocivi;

Vista la Legge nr 116/2014 (legge di conversione del DL nr 91/2014) che ha riformulato l'art. 14 inserendo il comma 6-bis all'art. 182 del d.lgs. nr 152/2006;

Visto il Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente del 30 settembre 2014 recante "Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";

RAVVISATO

Lo stato di grave pericolosità per la pubblica incolumità per il rischio incendi boschivi e d'interfaccia urbano/rurale in prossimità di insediamenti abitativi nel territorio comunale nel periodo di maggiore rischio e fino **al 15 ottobre**.

ORDINA

Alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo, terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere al loro mantenimento in perfetto stato di pulizia e con l'eliminazione della vegetazione secca, con particolare riferimento a:

- a) boschi di qualsiasi tipo di essenze, comprese le macchie mediterranee
- b) terreni, anche quando recintati e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi; accendere fuochi;

- c) giardini privati di case e ville;
- d) terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali con la costante pulizia;

FA DIVIETO

- di lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione;
- di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- di usare motori, fornelli e simili che producono scintille o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
- di bruciare residui provenienti dal ciclo di lavorazione agricola quali materiali plastici, polistirolo, imballaggi e quant'altro, classificati rifiuti speciali ai sensi del d.lgs. nr 152/06;
- di compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;

ORDINA ALTRESI'

ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno a fabbricati, agli impianti e dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10;
- alla immediata rimozione, a norma di legge ed a proprie spese, di rifiuti di qualsiasi natura e/o provenienza ivi depositati, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericoli di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, ecc. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari e/o i detentori, a qualsiasi titolo, delle aree interessate, dovranno procedere ad opere di disinfestazione, di pulizia e di bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi e/o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento.

AVVERTE

1. qualora gli organi di polizia accertino, nel corso dell'attività di controllo, violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti, inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o cose beni mobili e immobili e, saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 449 e 65 c.p. e delle norme vigenti in materia nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;
2. salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni sopra indicate di recinzione, pulizia, scerbatura, disinfestazione delle aree di competenza, saranno passibili di sanzioni amministrative in misura non inferiore ad € 200.00, così come stabilito dall'art. 7-bis del d.lgs. nr 267/200 e ss.mm.ii.;
3. i soggetti titolari di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in campo aperto, operanti nel territorio comunale, interessati **dall'emergenza causata da insetti fitofagi**, che hanno creato e creano notevoli ripercussioni nel mondo agricolo che potrebbero estendersi all'intera economia del territorio, con effetti rilevanti anche sull'occupazione, **potranno** effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti e secondo le modalità e le prescrizioni imposte dalla Circolare Assessoriale prot. nr 44912 del

01.07.2013 dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale periferica dell'Ufficio Fitosanitario Regionale e, previa comunicazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa e al locale Comando di Polizia Municipale per la connessa attività di controllo. Nel caso in cui l'azienda agricola procederà all'abbruciamento degli scarti di tessuto vegetale qui richiamati, al di fuori delle suddette prescrizioni, saranno applicate le sanzioni penali previste dal d.lgs. nr. 152/06 e ss.mm.ii. per smaltimento di rifiuti non autorizzato e sarà data notizia di reato alla competente A.G.

4. ai sensi della Legge nr 116/2014 (legge di conversione del D.L. nr 91/2014), all'art. 14 sono state aggiunte le seguenti modifiche:

- 1) all'art. 182 del d.lgs. nr 152/2006, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis: le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'**art.185, comma 1, lettera f)** effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). Pertanto, gli sfalci di potatura, le paglie, le sterpaglie e le erbacce derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli e il materiale forestale naturale possono essere inceneriti, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro, **ma esclusivamente nel luogo dove i medesimi sono stati prodotti.** La norma in questione, che rappresenta una deroga alla gestione dei rifiuti, definisce l'abbruciamento dei residui vegetali come normale pratica agricola, al fine del reimpiego del materiale come concimante o ammendante e, pertanto, tali operazioni sono sottratte alla normativa sui rifiuti. Le predette operazioni potranno essere svolte come di seguito descritte:
- a) nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, compreso tra il 15 luglio ed il 15 settembre la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
 - b) questa Amministrazione potrà sospendere, differire o vietare l'incenerimento del materiale vegetale e forestale naturale qualora ricorrano condizioni ambientali non favorevoli che potrebbero arrecare rischi per la pubblica incolumità;
 - c) chiunque violi anche una delle superiori prescrizioni sarà punito con la sanzione penale prevista dall'art.256 del d.lgs. nr 152/2006 e ss.mm.ii. per smaltimento illecito di rifiuti e verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e nell'apposita sezione internet del sito istituzionale di questo Comune.

DECORRENZA E VALIDITA'

la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e ha validità a tempo indeterminato per il periodo compreso dalla **data di pubblicazione dell'ordinanza e fino al 15 ottobre di ogni anno** salvo ss.mm.ii. da sopravvenute disposizioni di leggi, nazionali, regionali, ed eventuali modifiche e/o proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo compreso dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al 15 ottobre, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

INFORMA

- che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, entro 30 (trenta) giorni, ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Ragusa entro 60 (sessanta) giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia di Catania, ovvero potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni.
- che chiunque avvista un incendio nel territorio comunale ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:
 - ✓ **Corpo Forestale**..... al numero **1515**;
 - ✓ **Vigili del Fuoco**..... al numero **115**;
 - ✓ **Polizia Municipale**..... al numero **0932/759211**

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Settore Affari Generali di questo Ente per la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché:

- al Comando Stazione Carabinieri di Modica;
- al Comando di Guardia di Finanza di Modica;
- alla Questura di Ragusa;
- al Comando della Polizia Provinciale di Ragusa;
- alla Prefettura di Ragusa;
- alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ragusa;
- all'Ispettorato Forestale di Ragusa;
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa;
- all'Ufficio della Protezione Civile Comunale;
- al Settore Ecologia.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO

